

ESTENSIONE ALLA RICERCA FINANZIARIA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER LA RICERCA INDUSTRIALE

Testo delle modifiche normative proposte

All'articolo 9 della proposta di legge (pdl C 2739 - Centemero e altri), dopo il comma 7 ovvero all'articolo 3 della proposta di legge (pdl C 1239 – Mor e altri)), dopo il comma 7 aggiungere il seguente

Comma 8.

All'articolo 1, comma 200, primo capoverso della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,

dopo le parole “sviluppo e innovazione” sono aggiunte le parole

“nonché le attività di ricerca in materia di investimenti di cui all’art. 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, prodotta da soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e avente a oggetto strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB e FTSE Mid cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati così come definite ai fini dell’applicazione dell’art. 13-bis del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e le PMI innovative di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3”

dopo la lettera f) è aggiunta la lettera

g) le spese per attività di ricerca in materia di investimenti di cui all’art. 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, prodotta da soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e avente a oggetto strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB e FTSE Mid cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati così come definite ai fini dell’applicazione dell’art. 13-bis del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e le PMI innovative di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3”

All'articolo 1, comma 203, primo capoverso della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole “dodici mesi” è aggiunta la seguente frase:

Per le attività di ricerca finanziaria in materia di investimenti di cui al comma 200, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese di cui alla lettera g) del comma 200, nel limite massimo di Euro 100.000, ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta inferiore o superiore a dodici mesi.

Motivazioni

Contribuendo a ridurre il divario informativo naturalmente esistente tra gli operatori economici, la ricerca finanziaria svolge un ruolo fondamentale per l'efficiente funzionamento dei mercati. Le analisi contenute nelle ricerche finanziarie consentono infatti agli investitori (FVC, private equity, CVC, club deal) di formarsi un giudizio informato sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sulle prospettive economiche delle società target che intendano fare ricorso al mercato dei capitali. Ne consegue, come peraltro ampiamente dimostrato in varie analisi empiriche, che maggiore è il numero di ricerche finanziarie pubblicate su un emittente, minore è lo sforzo da questa sostenuto per identificare investitori sul mercato e, conseguentemente, il costo per raccogliere capitali sul mercato. Allo stato, tuttavia, la ricerca finanziaria tende a concentrarsi sulle società a maggiore capitalizzazione, nei cui strumenti finanziari vengono impiegati, in via pressoché esclusiva, i patrimoni gestiti dagli intermediari vigilati per conto dei risparmiatori. Scarso, viceversa, è l'incentivo a produrre ricerca su titoli di società di minore dimensione.

Con riferimento alle PMI innovative si ricorda che secondo la interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con circ n. 32/2020, le PMI, a differenza delle *start-up*, si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), con la conseguenza che anche in questo caso possono fruire anche della disciplina fiscale di natura agevolativa per esse prevista.

Al fine di incentivare la raccolta di capitali necessari alle PMI, comprese quelle innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3 le cui azioni o quote siano quotate o intendano quotarsi in sistemi multilaterali di negoziazione o, ancora, alle PMI che intendano comunque aprire il proprio capitale a investitori istituzionali (FVC, private equity, CVC, club deal), la norma proposta si prefigge di estendere alla ricerca finanziaria prodotta dagli intermediari finanziari vigilati dalla Consob gli incentivi fiscali oggi previsti per la ricerca industriale. Per le ragioni di cui sopra, al pari della ricerca industriale, anche la ricerca finanziaria contribuisce, infatti, alla crescita economica del Paese e a ridurre la disoccupazione. Un intervento in questo senso contribuirebbe anche a sviluppare, agevolandola, la attività dei nuovi veicoli di investimento il cui ruolo si intende valorizzare con i provvedimenti in esame (FVC, private equity, CVC, club deal).

La misura del credito di imposta è stata prevista nella misura del 50%, più elevata quindi di quella del 20% generalmente prevista per attività di ricerca e innovazione, perché in questo caso la base di calcolo è più ristretta essendo limitata alle sole spese per la ricerca finanziaria. Tuttavia, al fine di contenere l'onere per lo Stato, si propone di limitare il beneficio alla sola ricerca finanziaria avente a oggetto strumenti finanziari emessi da società di minore capitalizzazione, da individuare nelle società i cui titoli non siano inseriti nell'indice FTSE MIB e FTSE Mid cap di Borsa Italiana, comprese in particolare le PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3, e di introdurre un limite massimo del credito di imposta di Euro 100.000.

POTENZIAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLA QUOTAZIONE

Testo delle modifiche normative proposte

All'articolo 9 della proposta di legge (pdl C 2739- Centemero e altri), dopo il comma 8 ovvero
all'Art 3 della proposta di legge (pdl C 1239 – Mor e altri) , dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“Comma 9.

All'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole “fino al 31 dicembre 2021”, sono eliminate.

All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo il comma 89 aggiungere il seguente comma 89-bis: Alle “piccole e medie imprese innovative” , come definite dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3 che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalita'”

Motivazioni

Al fine di incentivare la quotazione delle PMI innovative, quale possibile modalità di smobilizzo di investimenti effettuati da FVC, private equity, CVC e club deal, un ulteriore intervento dovrebbe essere quello di rimuovere il limite temporale oggi previsto dall'art. 1, comma 89, della legge del 27/12/2017 n. 205 (L. di bilancio 2018), che consente alle PMI, di beneficiare di un credito di imposta in relazione alle spese di consulenza connesse alla predetta quotazione, solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Al medesimo fine, si ritiene opportuno estendere il beneficio del suddetto credito di imposta alle PMI innovative le cui quote o azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ n. 32/2020, a differenza delle *start-up*, si considerano innovative anche se le loro azioni o quote sono negoziate in detti sistemi di negoziazione.